



*Provincia Regionale di Messina*

*denominata "Liberio Consorzio Comunale"*

*ai sensi della L.R. n. 8/2014*

*Segreteria Generale*

Prot. n. 11/SG

Messina, 07 gennaio 2015

Ai Sigg. Dirigenti

Al Sig. Capo di Gabinetto

E p.c.

Al Sig. Commissario straordinario

Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

**Oggetto: CIRCOLARE su "Gestione del bilancio in Esercizio Provvisorio 2015 - Applicazione dei nuovi principi contabili – riaccertamento straordinario dei residui".**

Il Ministero dell'Interno il 18 dicembre 2014 ha fissato al 31 marzo 2015 la data ultima per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017.

A partire dall'1 gennaio 2015 pertanto l'Ente, non avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione del 2015 entro il 31/12/2014, è in esercizio provvisorio, come previsto dall'art. 163 del TUEL, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Il comma 1 dell'articolo 163, come modificato, recita testualmente "*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato*".

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che “L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222”. Il comma 5 ribadisce che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

Quanto riportato è chiarito ed esplicitato dal principio contabile n. 4/2 punti 8.1 e seguenti dedicati alla gestione ed esercizio provvisorio.

Pertanto, come previsto per legge, i soggetti preposti ad assumere impegni di spesa, sia nel caso in cui è possibile attestare il rispetto del vincolo dei dodicesimi che nel caso in cui si deve andare in deroga ai dodicesimi, devono attestare e certificare che:

- la spesa è/ non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del TUEL;
- la spesa deriva da obbligazioni già assunte;
- la spesa deriva da obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- la spesa deriva da obblighi speciali tassativamente regolati dalla Legge;
- la spesa si riferisce al pagamento delle spese di personale;
- la spesa si riferisce a canoni;
- l’attuazione della spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.



Oltre ai vincoli sopra citati si dovrà tenere conto dei vincoli di riduzione di spesa, determinati da norme di coordinamento della finanza pubblica.

**Tali limiti devono essere tassativamente rispettati. Il mancato rispetto dei limiti è causa di responsabilità da parte dei dirigenti e/o responsabili che predispongono e firmano gli atti.**

Nel richiamare le decisioni assunte dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con le delibera nn. 23/2013 n. 18/2014 (consultabili sul sito web della Corte dei Conti), dedicate a fornire agli Enti locali indirizzi per salvaguardare gli equilibri di bilancio proprio in gestione ed esercizio provvisorio e tenuto conto che il bilancio del 2015 non potrà sicuramente contare sulle stesse entrate registrate nel 2014 e che le risultanze della programmazione potrebbero essere ulteriormente condizionate dai risultati del riaccertamento straordinario dei residui, **è necessario adottare un sistema prudenziale delle spese che, comunque, dovrà rispettare i parametri sopra indicati in ordine all'osservanza delle condizioni di obbligatorietà della spesa, nonché, degli obiettivi di finanza pubblica.**

Sarà cura del Dirigente del Servizio finanziario vigilare sul corretto adempimento degli obblighi e sul monitoraggio della spesa.

I Dirigenti sono tenuti ad impartire le disposizioni sopra indicate ai propri Responsabili dei Servizi e degli Uffici.



SECRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela CAPONETTI